

20

COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO alla NORMALITA'

Originale

20 - Area Civ

DIPARTIMENTO FINANZE
e PROGRAMMI SPECIFICI

Proposta di delibera prot. n. 04 del 9-3-98

Categoria _____ Classe _____ Fascicolo _____

Prot. n. IE 1495
11 MAR. 1998

Esenzione immediata

del REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 1073

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco di Napoli per convocare la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall'art. 27, Legge 8 Giugno 1990 n. 142, per l'accordo di programma relativo all'adozione della deliberazione comunale per la razionalizzazione della rete di distribuzione e semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private da adottare entro e non oltre il 17.06.98.

Copyrig Segreteria Generale - Comune di Napoli

Il giorno 30.3.98 nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si é riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 11 Amministratori in carica:

SINDACO:

Antonio BASSOLINO

Assente

ASSESSORI:

Paolo MAZZAROTTO

P

Eugenio Mario CHIODO

P

Piero GALLERANO

P

Giulia PARENTE

P

Guido D'AGOSTINO

Assente

Maria F. INCOSTANTE

P

Antonio AMATO

P

Riccardo DI PALMA

P

Rocco PAPA

Assente

Raffaele TECCE

P

Mario Rosario DI COSTANZO

Assente

Rachele FURFARO

P

Pasquale LOSA

Assente

Alessandra BOCCHINO

Assente

Riccardo MARONE

P

Massimo PAOLUCCI

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco al nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la presidenza: Il Vice Sindaco Am. Riccardo Marone

Partecipa il Segretario del Comune dr. Angel Parla

IL PRESIDENTE

Constatato la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

EUROFFSET - Casoria (Na)

JNNTA, su relazione e proposta del l'Assessore alla Normalità, Sig. Raffaele Tecce;

Premesso che il 05.03.98 è stato pubblicato sulla G. U. n. 53 il Decreto Legislativo 02.98. n. 32, concernente la "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4°, lettera c) della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";

che per consentire tale razionalizzazione nonché la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto, devono individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici costituendo, in tal caso, adozione di variante;

considerato che gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo devono essere sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di compatibilità di cui all'art. 3, comma 2°, (normativa urbanistica, tutela dell'ambiente, traffico, sicurezza stradale, beni di interesse storico e architettonico, ecc.) entro e non oltre il 30 giugno 1998;

che per tal fine i comuni possono avvalersi anche degli accordi di programma ai sensi dell'art. 27, commi 4° e 5°, della Legge 08.06.90 n. 142, in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità;

che tale strumento appare, nella fattispecie in esame, il più opportuno in quanto la Regione Campania e la Provincia di Napoli :

hanno una specifica competenza in materia ex lege (cfr. Leggi Regionali del 29.06.94 n. 27 e del 21.03.97 n. 10) -

devono e possono offrire opportunità nei Comuni contermini per il completamento dei procedimenti di delocalizzazione;

possono coinvolgere altri soggetti (comuni con disponibilità di aree) nella elaborazione del piano complessivo;

ritenuto il carattere di estrema urgenza degli adempimenti previsti;

Alme


- vista e applicata la Legge 08.06.1990, n. 142 nonchè la Legge 15.05.1997, n. 127;
- La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive:



 Il Dirigente del Servizio
 dr. Ida Alessio Verni


CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

A) Autorizzare il Sindaco di Napoli a convocare con la dovuta urgenza la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall'art. 27, Legge 8 Giugno 1990 n. 142, per l'accordo di programma relativo all'adozione della deliberazione comunale per la razionalizzazione della rete di distribuzione e semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti sui aree private da adottare entro e non oltre il 17.06.98, secondo la normativa introdotta dal Decreto Legislativo 11.02.1998, n. 32, concernente la "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4°, lettera c) della Legge 15 Marzo 1997, n. 59".- Il presente provvedimento non comporta movimenti sia attivi che passivi del bilancio comunale.


 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 dr. Ida Alessio Verni


L'ASSESSORE ALLA NORMALITA'
 Raffaele Tecce


LA GIUNTA

Considerato che ricorrano i motivi di urgenza previsti dall'art. 27, punto 3) della L. 142/90, in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla delib.ne in allegato.
 Con voti UNANIMI.

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
 Letto confermato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE ⁴ DI NAPOLI


1073

04 DEL 9-3-98

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROT. N. 04 DEL 9-3-98
AVENTE AD OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco di Napoli per convocare la
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall'art.
27, Legge 8 Giugno 1990 n. 142, per l'accordo di programma relativo
all'adozione della deliberazione comunale per la razionalizzazione della rete di
distribuzione e semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su
aree private da adottare entro e non oltre il 17.06.98.

Il Direttore del Servizio Polizia Amm. Va, esprime, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990,
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: favorevole, atteso
che la proposta formulata è propedeutica all'adozione della deliberazione comunale
per la razionalizzazione della rete e la semplificazione degli adempimenti previsti.


Addi


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(dr. Ida Alessio Verni)


Pervenuta in Ragioneria Generale il 11 MAR. 1998 Prot. IE 1495

Il Direttore del Servizio di Ragioneria, esprime ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, il seguente
parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: favorevole

Addi 13 MAR. 1998


IL RAGIONIERE GENERALE


ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L. viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Cap. (.....) del Bilancio 199....., che presenta
la seguente disponibilità:

| | |
|--------------------|---------|
| Dotazione | L. |
| Impegno precedente | L. |
| Impegno presente | L. |
| Disponibile | L. |

Ai sensi e per quanto disposto dal comma 5 dell'art. 55 della L. 142/1990, si attesta la copertura finan-
ziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi

IL RAGIONIERE GENERALE

Copyright Segreteria Generale - Comune di Napoli

GRAFICA MIRELLI - NAPOLI

5 20

Parere del Segretario del Comune:

Il Segretario del Comune esprime ~~ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, il seguente parere di legittimità~~ in ordine alla suddetta proposta:

Visti l'art. 27, comma 2° del
Regolamento Comunale e l'art. 27, comma
3° della legge 142/1990, nulla esprime

26/3/18

IL SEGREGARIO 

~~Visto
L'Assessore Ansiano~~

~~Visto
IL SINDACO~~

5-3-1998

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32.

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato l'accordo interprofessionale fra le associazioni dei gestori e le associazioni dei concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'auto-

rizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formato, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune della regione e all'ufficio tecnico erariale entro quindici giorni.

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici giorni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendendo anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le autorizzazioni concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente

13-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 53

cio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autostrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 2.

Competenze comunali e regionali

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o di comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 e al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti, in esercizio alla

5-3-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale -

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della cui concessione il richiedente sia titolare da data anteriore al 31 dicembre 1996, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla predetta data del 31 dicembre 1996 il richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre, l'autorizzazione è subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La chiusura degli impianti di cui al presente comma consente il rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotra-

zione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale, ovvero, ove occorra, regionale.

6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo della legge 10 marzo 1986, n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente diverso dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e deroghe del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono adottare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti salvo gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

9. Le regioni, sentite le commissioni consultive istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete, i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di impianti produttivi e di servizi, è rilasciata dal comune nelle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, sono tenuti a osservare gli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati in deroga della vigente normativa.

Art. 4.

Decreti ministeriali

1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.

Art. 5.

Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio

1. Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di oli minerali, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacità di stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purché autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicità, pure per via informatica, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacità disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonché delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permutate tra società indicati separatamente.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle capacità di stoccaggio, sulle capacità di movimentazione dei depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.

Art. 6.

Fondo per la razionalizzazione della rete

1. È costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di con-

cessione o autorizzazione e una lira a carico dei gestori. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione e l'indennizzo, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Orario di servizio

1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.

2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale, restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

Art. 8.

Agenzia delle scorte

1. È costituita l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere, riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative dei depositi, degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, come soci, tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte obbligatorie, comunque, possono essere tenute presso gli impianti anche le scorte dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia, la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati.

5-3-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 53

soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'Agenzia stessa.

Art. 9.

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permuta;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.

3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.

Art. 10.

Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riformati, effettuando visite semestrali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e in-

5-3-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 5

grazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.

Note all'art. 1:

— Il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante: «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1970, n. 272. Il testo dell'art. 16, comma 1 è il seguente:

«1. L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autoveicoli, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio e soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: «Riduzione della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, comma 1, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1994, n. 293, è il seguente:

«Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). — 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dal servizio delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

- a) igiene e sanità pubblica;
 - b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- (Omissis)».

— Si riporta il testo dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 1 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034:

«I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolvono in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il diritto per il gestore di cedere il contratto o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o inabilità».

Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di evasione per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 100, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, la autorizzazione è data dal Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, o dal Ministro per le Finanze.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante «Disposizione in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1992, n. 41. Si riporta il testo degli articoli 1 e 6.

«Art. 1 (Attività di autoriparazione). — 1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per facilitare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».

TESTA:


DELIB. DI G.M.N. 1073 DEL 30.3.98

HE la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **10 APR 1998**
vi rimarrà per quindici giorni (punto 1, art. 47 Legge 142/90).

HE con nota di pari data é stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari **136-0014 2 10/4/98**
(punto 3 art. 45 Legge 142/90)

NOTA 911

Il Capo Sezione Responsabile



Nei casi previsti dall'art. 15 del D.L. 152 del 13-5-1991 - convertito in Legge n. 203 del 12-7-1991) -
a della presente deliberazione é stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n.

Il Capo Sezione Responsabile

Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, é stata ricevuta dalla Segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data

Il Direttore di Servizio Responsabile

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento, di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 4 legge 142/90):

Constatato che é decorso il termine di venti giorni di ricezione innanzi indicato senza che sia stato emanato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del RE.CO.

Si dà atto che la presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, punto 1, della legge 142/90,

ro:

Constatato che la Sez. Provinciale del CO.RE.CO, in data, ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Si dà atto che la presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, punto 5, della legge 142/90.

Addi

Il Segretario Generale

B) Procedura per le delibere non soggette al controllo preventivo di legittimità.

Constatato che:

- sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione così come attestato innanzi (punto 2 art. 47);
- ne é stata data comunicazione ai capigruppo consiliari sempre come attestato innanzi (punto 3 art. 45).

Si dà atto che la presente deliberazione é divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della legge 142/90.

22.4.98

Addi

Il Segretario Generale



Il presente provvedimento viene assegnato a:
DOSSA I.ALESSIO VERNI'
DIP.TO FINANZE Serv.di Rag.
e,p.c. ASS.R.TECCE

~~COORD.RE DIP.TO NORMALITA' ED AMBIENTE~~
~~COORD.RE DIP.TO FINANZE E PROGRAMM.~~

per le procedure attuative, ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Addi **22.4.98**

Il Segretario Generale



Ricevuta da parte del responsabile

Copia della suesposta deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi

Firma:

Delib. di C. U. n. 1073 del 30-3-PP

Dot. me I. Alessio
Vermi

Dip.to Finanze
serv. di Ref.

Ass. R. Tacce

Ricevuta
copia della
prezente dell'
borazione

5-5-98

con carico di
ulteriori
adempimenti
ell

Ricevuta
copia della
prezente dell'
borazione
in data

11-8-1998
con carico di
ulteriori
adempimenti

h

Ricevuta
copia della
prezente dell'
borazione
in data

12-8-1998
con carico di
ulteriori
adempimenti

h

Coord. Dip.to
Normative ed Ambiente

Coord. Dip.to
Finanze e Programmazione

Ricevuta
copia della
prezente dell'
borazione
in data

6/5/98

con carico di
ulteriori
adempimenti

M

Ricevuta
copia della
prezente dell'
borazione
in data

con carico di
ulteriori
adempimenti

h

3210

COMUNE DI NAPOLI
PROTOCOLLO GENERALE

La presente è stata affissa
all'Albo Pretorio dal 17 0 APR. 1998
si APR. 1998

SENZA OPPOSIZIONI
Napoli 27 APR. 1998
IL VICE COMUNALE

h